

NOTE ALLE SCHEDE DI ACCESSO “A” E DI VALUTAZIONE “B”

- 1) L'accesso al servizio è consentito sia ai residenti che ai non residenti; tuttavia verranno formulate distinte graduatorie in ragione della residenza e l'accesso dei non residenti avverrà solo a seguito di esaurimento della graduatoria dei residenti.
- 2) L'attività lavorativa è oggetto della dichiarazione sostitutiva resa con la compilazione e la sottoscrizione della scheda A);
- 3) Si assegna il punteggio solamente agli studenti iscritti a corsi di formazione professionale o di studio con obbligo di frequenza. Allo scopo di ottenere punteggi relativi ai tempi di lavoro, alla tipologia dell'orario e alla distanza, dovranno essere dichiarati nella scheda A): il luogo del corso, l'impegno temporale e le modalità di frequenza.
- 4) Si intende prendere in considerazione, con il presente caso, il disoccupato che inizierà un'attività lavorativa prima dell'apertura dell'Asilo nido. L'attività deve avere il presupposto di essere esercitata per non meno di 8 mesi. In questo caso al genitore verranno assegnati i punteggi come fosse lavoratore occupato, con tutte le attribuzioni dell'ulteriore punteggio in ordine a tempi e modi di lavoro. Prima dell'avvio del servizio, il genitore dovrà dimostrare il verificarsi delle condizioni che hanno dato luogo al punteggio. Nell'ipotesi che ricorre, il genitore dovrà allegare alla domanda la documentazione probante sulla futura attività lavorativa contenente tutti gli elementi per poter assegnare i punteggi. L'Ufficio competente dell'Area Amministrativa Contabile si riserva di effettuare verifiche, a mezzo corpo dei Vigili Urbani, sull'effettivo svolgimento dell'attività esercitata. Nel caso si accertasse il mancato rispetto delle condizioni dichiarate, il bambino decade dal diritto d'accesso o di frequenza dell'Asilo nido.
- 5) Lo stato di disoccupazione è soggetto ad autocertificazione.
- 6) Il punteggio relativo alle modalità di svolgimento ed al luogo di lavoro si assegna solamente a coloro che esercitano un lavoro che si articola sui presupposti di almeno n. 8 mesi di attività all'anno. (Sono escluse assegnazioni di punteggio per attività di lavoro autonomo a carattere stagionale).
- 7) Si intende assegnare un punteggio a chi esercita un'attività lavorativa distante dal luogo di residenza. Per la definizione di “residenza” si fa riferimento all'art. 43 del Codice Civile. Non vengono assegnati punteggi relativi alla distanza per chi esercita attività lavorativa all'interno del territorio comunale. La distanza dovrà essere calcolata per un solo viaggio di andata dall'abitazione al luogo di lavoro e certificata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. L'ufficio si riserva di eseguire verifiche ; in caso di infedeltà, oltre alle sanzioni di legge, il bambino decade dall'eventuale diritto d'accesso. Per chi esercita attività in luogo variabile (agenti di commercio, artigiani, commercianti, ecc..) si farà riferimento al raggio di possibile azione dell'impresa, tenendo conto della distanza media che prevalentemente si percorre nel corso dell'anno; in questo caso il punteggio si assegna solo in presenza di idonea documentazione.
- 8) Si intende assegnare un punteggio ai lavoratori con orario settimanale che preveda più di un rientro pomeridiano.
- 9) Per “Nucleo familiare” si considera l'insieme delle persone coabitanti sotto lo stesso tetto ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30-05-1989, n. 223
- 10) Deve essere prodotto un certificato medico.
- 11) Nel caso di gemelli si assegnano 2 punti ad ogni richiesta d'accesso.
- 12) Per poter assegnare il punteggio relativo ai “Conviventi bisognosi di assistenza” occorre che tali conviventi facciano parte del nucleo familiare e che lo stato di bisogno sia documentato da specifico

certificato rilasciato dal competente servizio attestante che il convivente ha la necessità di assistenza per le principali attività quotidiane. Tale certificato può essere sostituito, in caso di disabili o di anziani, che beneficiano dell'indennità di accompagnamento, da altra documentazione in cui risulti la predetta condizione di invalidità al 100%.

- 13) Il punteggio verrà assegnato (per i soli maggiorenni) d'ufficio quando il richiedente non dimostri con idonea certificazione sanitaria o lavorativa l'impossibilità di svolgere i compiti di vigilanza ed assistenza al bambino. Per gli eventuali fratelli maggiorenni del bambino, si prenderanno in considerazione solo coloro che non risultino studenti o disoccupati in cerca di attività lavorativa.
- 14) Si assegna il punteggio per condizione di "Nucleo familiare incompleto" in presenza di un bambino che sia stato riconosciuto o dal solo padre o dalla sola madre o da entrambi quando, tuttavia, uno dei genitori non faccia parte del nucleo familiare e non abbia cura del minore, per decesso di un genitore, per stato di detenzione di un genitore, per separazione legale o di fatto, divorzio, emigrazione all'estero o altro. In ogni caso si deve essere in presenza di una effettiva mancanza di relazione parentela e non di fittizia situazione anagrafica.
L'ufficio si riserva di eseguire accurate verifiche. In caso di affidamento del bambino ad altro nucleo familiare, il punteggio non verrà assegnato perché verrà preso in considerazione la condizione del nucleo familiare delle persone a cui è affidato. Resta salvo il principio che l'Autorità competente potrà richiedere l'inserimento con priorità per ragioni sociali, come previsto dal presente regolamento.
- 15) La condizione di salute dovrà risultare da certificazione sanitaria che evidenzia la limitazione del rapporto con il bambino a causa di malattia con prolungata assenza per ricoveri ospedalieri, ovvero la necessità di essere assistito. In pratica non si assegnerà il punteggio quando il genitore possa, non svolgendo attività lavorativa, occuparsi del figlio.
- 16) La condizione economica del nucleo familiare è determinata in virtù del valore I.S.E. di cui al D.Lgs. 31-3-1998, n. 109 e successive modificazioni.
- 17) Per "Minimo Vitale" si deve far riferimento al valore I.S.E. uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno di riferimento.
- 18) Per definire l'inadeguatezza dell'alloggio si prenda a riferimento la legge regionale che disciplina l'E.R.P..
- 19) Lo stato di famiglia sarà acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

Firma per presa visione
